

Pubblicato il 22/09/2017

N. 02190/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2017, proposto da:

Angelo Valenti, Rosaria Nicoloso, rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Genovese, con domicilio eletto presso lo studio Orazio Avv. Genovese in Belpasso, via Vittorio Emanuele III, 114;

contro

Comune di Belpasso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Ardizzone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi n°143 del 28/11/2016 a firma del responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Toscano e del responsabile del IV Settore Servizi al Patrimonio Ecologia Ambiente Ing. Nicosia Alfio Giovanni, notificata ad entrambi il 2.12.2016, con la quale si ingiungeva ai signori Valenti Angelo e Nicoloso Rosaria di demolire entro 90 gg dalla notifica dell'ordinanza le opere abusive di cui alla relazione di sopralluogo prot. 33917 del 09.11.2015, meglio descritte nella

relazione d'Ufficio datata 24.11.2016 prot. N. 38294 e ripristinare lo stato dei luoghi riportandolo alla situazione precedente all'attività abusiva posta in essere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belpasso;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che all'odierna camera di consiglio è stato dato avviso alla difesa dei ricorrenti che il ricorso e l'istanza di fissazione d'udienza non sono nativi digitali;

Richiamato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (IV, sent. n. 1541 del 4 aprile 2017), cui il Collegio aderisce, circa la natura di irregolarità delle violazioni delle regole del PAT e le conseguenze alle stesse ricollegabili, alla stessa rinviandosi in ossequio al principio di sinteticità di cui all'art. 3/2 c.p.a. (si veda anche, conforme, TAR Calabria – sede di Reggio Calabria, n. 69/2017);

Ritenuto di dovere pertanto assegnare alla parte ricorrente il termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 44/2 c.p.a., degli atti che il Collegio, secondo l'orientamento seguito, ritiene irregolari per le ragioni su specificate;

Ritenuto di dover rinviare l'ulteriore trattazione della lite cautelare alla camera di consiglio del 6 dicembre 2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), assegna al ricorrente il termine perentorio di

giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza per la regolarizzazione di cui in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione della lite cautelare alla camera di consiglio del 6 dicembre 2017.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Francesco Elefante, Referendario

L'ESTENSORE

Agnese Anna Barone

IL PRESIDENTE

Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO